

Originale

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE**

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____ in Sorgono, presso la sede della
Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, in Sorgono, Via Bulgaria

TRA

1. la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai (C. F. _____)
rappresentata dal Presidente Sig. Gian Luigi Littarru, il quale agisce in nome e per conto
dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. del

E

2. Il Comune di Aritzo, rappresentato dal Sindaco Sig. Augusto Pili, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
3. Comune di Atzara , rappresentato dal Sindaco Sig. Walter Flore, il quale agisce in nome
e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
4. Comune di Austis, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Lucia Chessa, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
5. Comune di Belvì, rappresentato dal Sindaco Sig. Rinaldo Arangino, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
6. Comune di Desulo, rappresentato dal Sindaco Sig. Gian Luigi Littarru, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
7. Comune di Gadoni, rappresentato dal Sindaco Sig. Antonello Secci, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
8. Comune di Meana Sardo, rappresentato dal Sindaco Sig. Angelo Nocco, il quale agisce
in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di
Consiglio Comunale n. del (Codice Fiscale)
9. Comune di Ortueri, rappresentato dal Sindaco Sig. Salvatore Casula, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
10. Comune di Sorgono, rappresentato dal Sindaco Sig. Vittorio Mocci, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
11. Comune di Teti, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Laila Dearca, il quale agisce in nome
e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)
12. Comune di Tonara, rappresentato dal Sindaco Sig. Pierpaolo Sau, il quale agisce in
nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale n. del (Codice Fiscale)

PREMESSO

- che la Legge n. 225 del 24.02.1992 ha istituito il servizio nazionale di protezione civile attribuendo anche ai Comuni specifiche competenze;
- che il Sindaco, ai sensi dell'art. 15 della suddetta legge, è autorità comunale di protezione civile e, in quanto tale, assume la direzione e il coordinamento degli interventi necessari nel territorio comunale;
- che il D.Lgs 31.03.1998 n. 112 ha ribadito le fondamentali funzioni spettanti ai comuni in materia di protezione civile esplicitando in particolare l'obbligo della predisposizione dei piani comunali di emergenza;
- Viste le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 - quater del decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010 come successivamente modificato ed integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;
- Visto in particolare l'art. 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- che è intendimento della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e dei Comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti Tonara svolgere in forma associata, e con le modalità specifiche che sono previste nel presente atto, le attività relative al Servizio di Protezione Civile;
- che la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, ai sensi del comma 2 art. 5 della L.R. 12/2005 è unione di comuni, ente locale costituito tra comuni montani, tra l'altro allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;
- che l'art.30 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 dispone che i comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie
- Valutato che la forma associata consente di:

1. reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità all'azione amministrativa ed implementando l'efficienza delle strutture comunali interessate;
 2. realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;
 3. conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;
 4. di gestire unitariamente il servizio di Protezione Civile come meglio esplicitato negli articoli seguenti;
 5. accedere alla concessione dei contributi previsti dalle normative vigenti per lo svolgimento della gestione associata del servizio di cui alla presente convenzione
- che i citati Enti Locali hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il servizio di protezione civile con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

n.	Comuni / Comunità Montana	Estremi Delibere
1	Comune Aritzo	n. del
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione e demandato al legale rappresentante dell'Ente la sua sottoscrizione

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati si conviene quanto appresso,

Art. 1 Oggetto

I Comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortuero, Sorgono, Teti, Tonara, convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010, in forma associata attraverso la presente convenzione la seguente funzione:

- Attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi

Le suddette Amministrazioni procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, in premessa riportate.

La gestione associata della funzione di cui alla presente convenzione è attribuita alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai.

La gestione associata sarà individuata nei modi che si rileveranno più opportuni dall'esito dei dati che saranno messi a disposizione dal gruppo di lavoro per il servizio di protezione civile, non esclusa l'organizzazione in sub - ambiti;

Art. 2 Finalità e principi

La gestione associata delle attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi persegue l'obiettivo della sicurezza dei cittadini e del territorio e della necessità di fronteggiare, al meglio, le problematiche dovute alle esigenze di carattere ambientale, ipotizzabili e prevedibili, che possono verificarsi nel rapporto fra ambiente, insediamenti e presenze umane.

Gli Enti associati individuano nello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi di protezione civile, la modalità idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati e la economicità della spesa pubblica locale

Art. 3 Funzioni conferite

Fatte salve ed impregiudicate le competenze del Sindaco quale Autorità locale di Protezione Civile, i Comuni stipulanti delegano le funzioni relative al suddetto servizio alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, relativamente alle seguenti attività:

- Redazione e sviluppo del Piano Intercomunale di Protezione Civile
- Pianificazione delle attività ed interventi di emergenza e soccorso
- Supporto gestione emergenze
- Gestione e coordinamento gruppi di volontariato di protezione civile
- Miglioramento dell'efficienza nella gestione delle strutture e delle risorse del territorio
- Promozione e realizzazione in forma coordinata, di iniziative volte a favorire la conoscenza e a far crescere la cultura di Protezione Civile nel territorio;
- Organizzazione del post - emergenza;
- Formazione ed esercitazione del personale addetto alla Protezione Civile
- Gestione in forma coordinata dei fondi messi a disposizione dagli enti e destinati al Servizio di Protezione Civile

La Comunità Montana nell'esercizio delle suddette funzioni opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 4 Adesioni

Si aderisce al servizio associato facendo pervenire la propria adesione improrogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Comunità Montana di approvazione dello schema di convenzione. I Comuni possono trasmettere in via preliminare una adesione di massima adottata con deliberazione della giunta, fermo restando che la deliberazione di adesione del Consiglio comunale dovrà pervenire entro i termini sopra indicati.

I Comuni che non trasmettono i dati entro i tempi richiesti non faranno parte del servizio associato

Art. 5 Redazione Piano Intercomunale

La Comunità Montana per la redazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile si avvale della collaborazione della Provincia e istituisce un gruppo di lavoro composto da:

- Ufficio Tecnico della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai;
- Uffici Tecnici dei Comuni associati;
- Funzionari incaricati dall'Amministrazione Provinciale

Art. 6 Organizzazione

I compiti di indirizzo politico ed operativo, di proposta delle risorse economiche sono svolti dalla Conferenza dei Sindaci o dal Consiglio della Comunità Montana laddove coincida con i componenti della conferenza dei sindaci.

La Conferenza dei Sindaci svolge le seguenti funzioni:

- stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata della funzione fondamentale individuata all'art. 1;
- definisce il piano annuale per la gestione di tale funzione e del relativo piano finanziario;
- vigila e controlla sull'espletamento della funzione e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità stabilite nella presente convenzione;
- si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano insorgere tra i Comuni convenzionati
- si occupa delle eventuali proposte di ingresso o di recesso dalla convenzione

La Comunità Montana, su proposta della Conferenza dei Sindaci individua il Responsabile della gestione associata del servizio di Protezione Civile

Tutti gli atti sono formalmente adottati su proposta della Conferenza dei Sindaci dagli organi competenti della Comunità Montana e dei Comuni associati.

Art. 7 Struttura Intercomunale di Protezione Civile

La Comunità Montana, al fine di perseguire gli obiettivi della presente convenzione, si fa promotrice dell'organizzazione di una struttura di Protezione Civile Intercomunale, denominata Centro Operativo Intercomunale.

Al fine di definire in dettaglio la struttura complessiva, il funzionamento e l'organizzazione sarà adottato un regolamento intercomunale

Art. 8 Personale e dotazione

Per garantire la piena funzionalità del servizio associato gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi e attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dal Comitato Intercomunale di Protezione Civile.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto. I Comuni convenzionati e la Comunità montana disciplinano l'organizzazione della funzione, dei servizi degli uffici e delle attività associate, mediante integrazione della presente convenzione, appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge.

Art. 9 - Obblighi degli enti convenzionati

I Comuni garantiscono l'attivazione dell'unità di crisi locale (UCL)/ centro operativo comunale (COC) per le attività di gestione delle emergenze.

I Comuni stipulanti assicurano alla Comunità Montana la piena collaborazione per quanto attiene l'elaborazione e l'aggiornamento costante del Piano Intercomunale di Protezione Civile.

Le Amministrazioni comunali individuano all'interno del proprio personale un referente che:

- partecipi alle attività inerenti la redazione del Piano di emergenza intercomunale e assicuri la fornitura di tutti i dati necessari per la redazione del Piano e per la sua successiva gestione ed aggiornamento;
- partecipi alle attività di formazione organizzate dalla Comunità Montana;
- partecipi alle attività di verifica riguardo aspetti specifici relativi al Piano di emergenza proposto dalla Comunità Montana (ad es. individuazione definitiva delle aree di emergenza, delle vie di fuga, cancelli, ecc.)
- sia di supporto per le attività di gestione di esercitazioni o altre attività relative alla protezione civile.

Le Amministrazioni Comunali collaborano con la Comunità Montana per la promozione di diverse iniziative di divulgazione dei contenuti del Piano e di educazione al rischio alla popolazione coinvolta.

La Comunità Montana per la gestione del Servizio si avvarrà del proprio personale, dei propri uffici e dei mezzi in dotazione, assicurando ogni forma di collaborazione alle Amministrazioni Locali.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha la durata di anni cinque decorrenti dalla data di stipulazione.

Salvo decisioni diverse, dopo la scadenza la convenzione si intende prorogata di anno in anno.

Art. 11 Integrazioni

La presente convenzione è aperta a successive adesioni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Art. 12- Recesso

Prima della scadenza stabilita dall'art. 11, ciascun Ente partecipante ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione. L'Ente recedente, con deliberazione consiliare, ne deve dare comunicazione alla Comunità Montana entro il mese di giugno. Il recesso è efficace dal 01 Gennaio dell'anno

successivo a quello in cui è stata data la comunicazione. Qualora il recesso di un Comune determini il venir meno del numero minimo di Enti convenzionati previsto dalle disposizioni regionali, il Comune interessato dovrà comunicare il recesso almeno un anno prima. L'Ente recedente dovrà comunque riconoscere alla Comunità Montana le spese relative all'intera annualità di riferimento

Art. 13 Ammissione di nuovi Comuni

L'istanza di ammissione di nuovi Enti alla funzione associata va presentata alla Comunità Montana e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. La decisione di ammissione è assunta con apposita deliberazione dal Consiglio Comunitario

Art. 14 Rapporti finanziari

Tutti gli oneri finanziari derivanti dalle funzioni previste nella presente convenzione sono iscritti nel Bilancio della Comunità Montana.

I costi connessi alla gestione e funzionamento del servizio associato sono a carico dei Comuni Associati e ripartiti sulla base di un criterio di riparto che sarà definito all'interno del Consiglio della comunità Montana con successivo provvedimento.

Gli Enti convenzionati, annualmente, stanzieranno nel proprio bilancio di previsione e bilancio pluriennale i trasferimenti alla Comunità Montana di cui al comma 1.

Art. 15 - Controversie

Ogni controversia tra gli Enti aderenti derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa al Consiglio della Comunità Montana

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme in materia di Protezione Civile. Si rimanda inoltre a specifiche intese che saranno raggiunte dai Sindaci nel Consiglio Comunitario per le quali saranno adottati appositi atti da parte degli organi competenti

La presente convenzione verrà trasmessa alla Prefettura di Nuoro, alla Provincia di Nuoro ed alla Regione Autonoma della Sardegna.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab.B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto
